

rendano ed alienano al medesimo Affonso Colletti,
che in compra accetta, i seguenti altri immobili.

1^a Una spezzione di terra con pochi mandati, sito nel
territorio di Calamonaci, contrada Vallone, intera
sagimella, confinante con terre di Girolamo Paredisano
da due lati e con terre di Giuseppe Sarcinella dall'altre,
m² di are novantasette e cent'ore cinquanta e
passi a tumuli cinque della medesima corda di canne
nessuna e palmi due notata nel detto catasto al
l'art^o 656 sotto nome di Cattano Ignazio fu Onofrio fu
A. N^o 455 e 456 coll'imparabile di l. 12. 98.

2^a Una spezzione di terra con mandati, sito nel territorio
di Calamonaci, contrada Vallone, dell'estensione di are
tre e cent'ore novanta, pass' or circa tremila
una della medesima sagimella corda, confinante col rullone
e con trazzera, notata nel catasto caputo all'art^o 886
sotto nome di Cattano Leonardo di Vincenzo coll'impa-
rabile di l. 10, 67.

3^a Una spezzione di terra, con vigna depurata, sito nel
territorio di Calamonaci, contrada Canale dell'estensio-
ne di are cinquantasei e cent'ore settantuno, pass'
a tumuli tre della medesima sagimella corda, confinante
con la trazzera, con lo shadate e con terre degli eredi
di Carmela Cardelara, notata nel catasto caputo
all'art^o 819 sotto nome di Cattano Ignazio fu

Onofrio fu Colletti Giuseppe fu Giuseppe coll'imparabile
di l. 22, 16.

4^a un corpo di case composte di due vani a prima
piana e di due vani a pianterreno, oltre la stalla
il magazzino ed altri accessori, tutto inclusa
e niente esclusa, sito in Calamonaci, via Canale,
confinante con case di Vincenzo Turante, con
case di Luigi Filippo e con case di Salvatore Inge
notate nel catasto latruiati di Calamonaci al
l'art^o 37 sotto nome di Cattano Ignazio fu Onofrio
coll'imparabile di l. 24, e all'art^o 66 sotto nome
di Di Salvo Domenico fu Francesco coll'imparabile
di l. 5.

Dei suddetti immobili l'acquirente Affonso Colletti
aveva la proprietà da oggi in poi e perpetuamente
e unita a tutto le rispettive attinenze, dipendenze
ed accessori e il medesimo possesso e godimento del
giorno della morte di ambidue i conduttori coniugi
Cattano e Colletti, che di tutti i supradetti immobili
dovranno godere l'usufrutto durante loro vita
naturale, di guisa che il comprare allora potrà
immettersi in possesso degli stessi, quando sarà
avvenuta il decesso tanto dell'uno che dell'altro
coniuge.

In conseguenza dell'avveduto e sulla volontà di Spem

1223. 1224.
Art V can-
zioni, cano